II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 22 dicembre 1987

relativa alla determinazione delle condizioni per l'ammissione di taluni prodotti CECA al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare

(87/606/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

d'intesa con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 4142/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare [1] si applica per l'ammissione, nei codici 7208 12 10, 7208 13 10, 7208 14 10, 7208 22 10, 7208 23 10 e 7208 24 10 della nomenclatura combinata, dei prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa, o di spessore superiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa, oppure altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, di spessore non superiore a 10 mm, destinati alla rilaminazione (CECA).

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 4141/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni per l'ammissione dei prodotti destinati a talune categorie di aerodine o di navi al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione [2] si applica ai prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, destinati ad essere incorporati nelle navi dei codici 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 11, 8902 00 19, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 10, 8904 00 91, 8905 10 10, 8905 90 10, 8906 00 10 e 8906 00 91 della nomenclatura combinata, ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione nonché ai prodotti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di dette navi.

[1] Vedi pagina 81 della presente Gazzetta ufficiale.
[2] Vedi pagina 76 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 3

La decisione 79/34/CECA (1) è abrogata.

Articolo 4

Gli Stati membri prendono le misure necessarie all'esecuzione della presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1987.

Il Presidente
N. WILHJELM

(1) GU n. L 10 del 16. 1. 1979, pag. 12.